

COMUNE DI AGEROLA

Prov. di Napoli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

(ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/90)

INDICE

CAPO 1 CRITERI GENERALI

Articolo 1	(Principi)
Articolo 2	(Obiettivi)
Articolo 3	(Modalità)
Articolo 4	(Associazioni)
Articolo 5	(Determinazioni)

CAPO 2 ASSISTENZA ECONOMICA.

Articolo 6	(Destinatari degli interventi)
Articolo 7	(Forme di intervento)
Articolo 8	(Assistenza economica continuativa)
Articolo 9	(Criteri e misure delle prestazioni d'assistenza economica continuativa)
Articolo 10	(Assistenza economica straordinaria)
Articolo 11	(Criteri e misure della prestazione d'assistenza economica straordinaria)
Articolo 12	(Contributo economico per minori ed anziani ospiti di servizi- residenziali)
Articolo 13	(Procedimento per la richiesta di prestazioni)
Articolo 14	(Accertamento d'Ufficio)
Articolo 15	(Decisione)
Articolo 16	(Ricorso)
Articolo 17	(Azione di rivalsa per sussidi indebiti)
Articolo 18	(Aggiornamento limiti di valore)
Articolo 19	(Entrata in vigore)
Tabella A	

CAPO 1 CRITERI GENERALI

Articolo 1 (Principi)

1. Il Comune di Agerola in attesa dell'approvazione di una legge quadro nazionale dei Servizi Sociali, individua ai sensi della legge 241/90, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni/ contributi/ ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, Enti pubblici e privati, ai sensi dell'art.12 legge 241/90, attinenti ai fini perseguiti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 2 (Obiettivi)

1. Le concessioni di cui al presente regolamento sono erogate a domanda degli interessati, indirizzata al Sindaco o suo delegato nell'ambito dei seguenti servizi o aree di attività: cultura/arte/sport/spettacolo/turismo/tempo libero pubblica istruzione commercio e artigianato/iniziative specifiche a favore di giovani/donne/ anziani/ feste patronali/ particolari situazioni alloggiative e assistenza sociale in genere.

2. Per quest'ultimo settore oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificatamente quelle contenute nel successivo capo 2.

Articolo 3 (Modalità)

1. Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice e, per le persone fisiche, su modello predisposto dall'amministrazione, e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta le notizie e le informazioni utili per consentire una corretta valutazione della richiesta e dell'istruttoria da parte degli uffici competenti.

Le Associazioni ed Enti privati a loro volta dovranno anche produrre una relazione descrittiva sulle attività realizzate nell'arco di un anno indicando le risorse finanziarie impiegate e specificando gli obiettivi raggiunti, allegando eventuali recensioni, inviti, locandine, pubblicazioni o altro materiale prodotto.

2. Le dichiarazioni saranno rese ai sensi dell'art. 3 della legge 127/97.

3. Per le associazioni ed enti privati oltre a quanto previsto nell'art.2 la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà essere accompagnata da una copia autentica dello Statuto, dal quale si dovranno evincere :

- a) scopi e fini associativi che non devono risultare a fini di lucro;
- b) eleggibilità democratica delle cariche;
- c) iscrizione all'eventuale Albo Comunale delle Associazioni.

4. In sede di ulteriore richiesta si potrà fare riferimento alla documentazione già in possesso dell'amministrazione.

ARTICOLO 4 (Associazioni)

1. I benefici economici di cui all'art.12 della legge 241/90, a favore delle associazioni, degli enti pubblici e privati, sono erogati sulla base di programmi e/o iniziative di interesse pubblico eventualmente raccordati con attività comunali.

2. I soggetti beneficiari dovranno esibire copie del bilancio preventivo e del conto consuntivo se obbligati per legge alla rendicontazione.

3. Fermo restando l'autonomia decisionale ed operativa dei destinatari di benefici economici, di cui al presente articolo, è in facoltà del comune esprimere rilievi e suggerimenti sulle relazioni preliminari e conclusive concernenti le iniziative che i soggetti aventi titolo intendono attuare e sui programmi realizzandi per un migliore perseguimento degli obiettivi finali.

4. Nei provvedimenti della Giunta Comunale sarà specificata la natura e l'entità dell'intervento del Comune per l'attuazione degli obiettivi di interesse generale da parte di soggetti di cui al comma 1.

5. Nel medesimo provvedimento saranno indicate le modalità di erogazione dei benefici accordati secondo quanto disposto nel successivo comma.

6. Il contributo accordato potrà essere erogato nella misura massimale del 50% prima dell'iniziativa, su presentazione di idoneo preventivo di spesa, e la restante parte al termine delle attività programmate e realizzate.

7. L'erogazione del saldo del contributo è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti interessati di rendicontazione economica, con documenti contabili (fatture) della spesa sostenuta con i benefici accordati, nonché di dettagliata relazione sull'attività svolta, a firma del legale rappresentante.

8. In mancanza del rendiconto l'Ente farà valere il diritto di rivalsa.

Articolo 5 (Determinazioni)

1. Le domande pervenute saranno oggetto di analisi e valutazione da parte dei competenti uffici comunali che, attraverso indagini approfondite, utilizzando per accertamenti ed informazioni sia le strutture comunali che di altri enti, dovranno esprimere per iscritto parere motivato sulla richiesta avanzata.

2. Le domande, escluse quelle di cui all'art. 4, una volta istruite dal Servizio competente, saranno trasmesse in ordine progressivo all'Amministrazione, che accertata preliminarmente la compatibilità finanziaria, la inoltrerà ad una commissione costituita da:

- Sindaco o suo delegato
- un consigliere di maggioranza
- un consigliere di minoranza

la quale le sottoporrà, previo esame, ai competenti uffici comunali per il rilascio dei prescritti pareri di cui all'art. 53 della legge n. 142/90 modificata ed integrata dalla legge n. 127/97, per poi essere inviate alla Giunta Comunale per l'atto decisionale definitivo,

3. Contestualmente all'accoglimento totale o parziale della richiesta o al suo rigetto da parte della G.M. l'esito dovrà essere comunicato agli interessati.

4. E' facoltà della G.M., nel caso in cui le ragioni addotte dal richiedente e/o le motivazioni dell'ufficio non appaiono del tutto fondate, disporre un supplemento di indagini rimettendo la pratica agli uffici competenti.

CAPO 2 ASSISTENZA ECONOMICA.

Articolo 6 (Destinatari degli interventi)

1. Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale che versino in condizioni di disagio derivanti da mancanza totale o inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.
2. Gli interventi possono eccezionalmente riguardare persone non residenti nel territorio comunale; in questo caso l'intervento assistenziale potrà essere concesso a titolo straordinario di "Una Tantum".

Articolo 7 (Forme di intervento)

1. Le forme di intervento economico si articolano in:
 - a) assistenza economica continuativa;
 - b) assistenza economica straordinaria;
 - c) contributo economico per minori ed anziani ospiti di servizi residenziali.

Articolo 8 (Assistenza economica continuativa)

1. E' un intervento economico consistente in un sussidio trimestrale da erogare a persone sole o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari.
2. Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato.
3. Il diritto al sussidio decorre dal mese successivo alla data di esecutività della delibera di concessione del contributo con scadenza alla fine dell'esercizio finanziario di competenza, che sarà erogato con cadenza bimestrale posticipato lo stesso diritto potrà essere interrotto in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate.

Articolo 9 (Criteri e misure delle prestazioni d'assistenza economica continuativa)

1. Sono assistibili le persone e i nuclei familiari che non siano proprietari di beni immobili, eccezion fatta per l'abitazione ove si risiede, e di beni mobili che non siano necessitati da motivi connessi ad una riconosciuta disabilità della deambulazione o che non costituiscano un'indispensabile strumento di lavoro.
2. Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti (art.433 e seguenti del C.C.) o che, laddove vi siano, questi risultino a loro volta in condizioni economiche tali da essere impossibilitati a provvedere. Sono da ritenersi esonerati da qualsiasi contributo coloro che versino nelle seguenti condizioni:

Composizione nucleo familiare

Una persona: reddito personale non superiore ai valori minimi delle pensioni INPS integrate al minimo, comprese quelle con base 781 contributi

ed altre di cui all'art. 14 quater della legge nazionale 29/02/1980, n. 33 e art. 4 della Legge n. 29/12/1988, n. 544, comprensivi per tutti della maggiorazione sociale di cui all'art. 1 della legge 15/04/1985, n. 140 e della maggiorazione per gli ex combattenti di cui all'art. 6 della legge n. 140/85, nonché dell'art. 6 della legge 29/12/1988, n. 544 e dell'eventuale aumento degli stessi stabilito da leggi successive e che non godono di altri redditi.

Due persone: reddito personale pro-capite non superiore ai valori minimi delle pensioni INPS integrate al minimo, comprese quelle con base 781 contributi ed altre di cui all'art. 14 quater della legge nazionale 29/02/1980, n. 33 e art. 4 della Legge n. 29/12/1988, n. 544, comprensivi per tutti della maggiorazione sociale di cui all'art. 1 della legge 15/04/1985, n. 140 e della maggiorazione per gli ex combattenti di cui all'art. 6 della legge n. 140/85, nonché dell'art. 6 della legge 29/12/1988, n. 544 e dell'eventuale aumento degli stessi stabilito da leggi successive e che non godono di altri redditi.

per ogni ulteriore familiare a carico aggiungere £.3.000.000

La casa di proprietà o in usufrutto abitata dal congiunto nelle condizioni previste dal precedente comma non va computata ai fini di formazione del reddito.

3. Qualora i parenti tenuti agli alimenti siano in condizioni economiche tali da non essere esonerabili dalla corresponsione di un contributo e ciò nonostante si rifiutino di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procederà comunque nella erogazione della prestazione, fatta salva ogni azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute.

4. La condizione di assistibilità è determinata dall'esistenza dello stato di bisogno per la cui valutazione sono stati formulati alcuni criteri-guida, di cui alla tabella A, che hanno lo scopo di coadiuvare l'istruttore ai servizi sociali nel lavoro di quantificazione standardizzata dei vari indicatori (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) con un'unica scala di misurazione che è espressa in punti.

5. La condizione di bisogno risultante dai vari fattori viene pertanto determinata dal superamento di una soglia critica che è individuata nel punteggio "125". Pertanto l'ammontare è da quantificarsi in base al punteggio conseguito, come di seguito:

Punteggio	Importo sussidio annuale
da punti 125 a 134	£.150.000
da punti 135 a 144	£.200.000
da punti 145 a 154	£.250.000
da punti 155 a 164	£.300.000
da punti 165 a 174	£.350.000
da punti 175 in poi	£.400.000

6. L'assistito con figli in età scolare, a richiesta, può ottenere il rimborso del costo sostenuto per il trasporto e per la mensa scolastica. tale rimborso avverrà, con cadenza trimestrale, dietro presentazione della documentazione comprovante l'avvenuta spesa.

7. Qualora il bilancio comunale non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati, l'Amministrazione Comunale, su proposta dell'Assessore ai servizi Sociali, opera per tutti una riduzione in percentuale del contributo.

Articolo 10
(Assistenza economica straordinaria)

1. È un intervento economico "una tantum" rivolto a persone o a nuclei familiari che si trovino a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità del reddito ed il ménage familiare, quali:

- a) gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal S.S.N.;
- b) gravi eventi che comportino spese eccezionali.

Articolo 11
(Criteri e misure della prestazione d'assistenza economica straordinaria)

1. La prestazione economica "una tantum" va intesa come contributo per spese relative ad un particolare ed eccezionale stato di bisogno che il richiedente documenterà.

2. L'entità di detto contributo è commisurata alla situazione complessiva del richiedente (reddito e consumi, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria) che dovrà comunque trovarsi nelle condizioni di assistibilità di cui all'art.10. Coloro che beneficeranno di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo "una tantum".

3. Qualora il bilancio Com/le non consenta la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati, l'Amministrazione Com/le, opera per tutti una riduzione in percentuale del contributo.

Articolo 12
(Contributo economico per minori ed anziani ospiti di servizi residenziali)

1. L'ospitalità in servizi residenziali è disposta dopo aver esperito ogni tentativo di attuare forme assistenziali alternative quali l'affidamento ad idoneo nucleo familiare o ad associazioni all'uopo proposte.

2. Le rette delle strutture residenziali per minori sono a carico parziale o totale dei parenti tenuti agli alimenti nei casi in cui questi non siano esonerati per motivi di reddito ai sensi del precedente art.9 comma 2°. Nell'eventualità in cui i parenti possono contribuire solo parzialmente, l'Amministrazione Comunale integrerà con propri fondi. Negli altri casi l'Amministrazione Comunale provvede alla corresponsione totale delle rette.

3. Le rette delle strutture residenziali per anziani sono a carico degli stessi.

4. Qualora l'anziano, per mancanza di adeguati mezzi economici, non sia in grado di corrispondere per intero la retta di ospitalità, l'Amministrazione Comunale, dopo aver accertata l'impossibilità per la concorrenza delle spese da parte dei parenti tenuti agli alimenti in base a quanto previsto dal precedente art.9 comma 2°, integrerà con il rateo pensionistico nella misura del 75% mentre il restante 25% sarà lasciato all'anziano per spese personali.

Articolo 13
(Procedimento per la richiesta di prestazioni)

1. La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere presentata per iscritto e su apposito modulo fornito dall'Ente.

2. L'istruttore ai servizi sociali assicura la necessaria assistenza nella compilazione del modulo stesso il cui fac-simile è allegato al presente regolamento.

3. All'istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire particolari circostanze, la natura e l'entità del bisogno. In particolare è richiesto:
- autocertificazione da cui risulti la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale ed il possesso di beni mobili e/o immobili;
 - fotocopia della dichiarazione dei redditi ovvero mod.101 o mod.201 di ciascun componente.
4. In caso di disoccupazione, certificato storico delle vicende lavorative rilasciato dall'Ufficio di Collocamento al lavoro (in caso di accettazione della domanda detto certificato dovrà essere ripresentato con periodicità trimestrale, pena la sospensione del beneficio);
- eventuali ricevute di affitto;
 - ricevute di bollette Enel e Sip e dell'ultimo anno;
 - ogni altro documento utile a comprovare quanto dichiarato nella domanda;
 - eventuale altra documentazione richiesta.
5. La domanda, completa della documentazione prescritta, va protocollata e riportata nell'apposito registro del servizio di assistenza economica il giorno stesso della presentazione.
6. Nell'atto della presentazione dell'istanza il cittadino sarà informato così come precisato in calce alla domanda stessa, che in caso di dichiarazione mendace è soggetto alle sanzioni di cui all'art.496 del Codice Penale, e che è tenuto a comunicare ogni e qualsiasi variazione della condizione documentata entro e non oltre 30 giorni dal suo verificarsi.
7. Sarà inoltre comunicato all'interessato il nome del responsabile del procedimento e dell'eventuale sostituto nell'ipotesi di assenza o di impedimento del responsabile (artt.7e8 della legge 7.8.90 nr.241).

Articolo 14 (Accertamento d'ufficio)

- L'istruttoria, la valutazione e la proposta d'intervento sono affidate al Responsabile del Servizio che opererà, ove necessario, anche con l'ausilio delle procedure di accertamento dei Vigili Urbani.
- La proposta d'intervento economico del Responsabile del Servizio, sarà sottoposta al vaglio della Commissione di cui all'art. 5, comma 2, la quale attribuirà i punteggi di cui ai numeri 3, 4 e 5 della tabella A. La stessa Commissione procederà ad esprimere il proprio parere sulla validità del contributo e successivamente inoltrerà l'istanza alla G.C per quanto di competenza.

Articolo 15 (Decisione)

- L'organo decisionale è costituito dalla Giunta Municipale che decide con propria deliberazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda (art.2 legge 241/90).
- In caso di accoglimento della richiesta ne indica l'ammontare, la natura e la durata delle prestazioni, in caso di non accoglimento la domanda deve riportare le motivazioni del rigetto.
- L'elenco dei cittadini ammessi o esclusi dal beneficio, con l'indicazione del punteggio attribuito, e del relativo sussidio erogato, va affisso pubblicamente in apposita bacheca ai sensi dell'art. 8 comma 3° della legge 241/90 e dell'art.22 della legge 30.12.1991 nr. 412 entro 10 giorni dalla data di esecutività del provvedimento deliberativo.
- In ogni caso il contributo non è cumulabile con altre forme di assistenza a carico del bilancio Comunale.

Articolo 16
(Ricorso)

1. Resta ferma la possibilità da parte dei cittadini di ricorrere avverso la decisione della Giunta Municipale con impugatura della relativa deliberazione in base alle norme vigenti in materia.

Articolo 17
(Azione di rivalsa per sussidi indebiti)

1. I cittadini che abbiano indebitamente riscosso i sussidi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare con effetto immediato ed in un'unica soluzione le somme introitate, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 del Codice Penale per le dichiarazioni false.
2. Vanno altresì rimborsati all'Amministrazione Comunale gli importi relativi ad interventi posti in essere nei confronti di cittadini che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione del contributo, dovessero successivamente entrare in possesso di congrui mezzi economici.
3. Per l'eventuale restituzione coattiva l'Amministrazione si avvarrà della procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici.

Articolo 18
(Aggiornamento limiti di valore)

1. Ogni anno si provvede alla verifica dei limiti di valore stabiliti dal presente Regolamento procedendo, con delibera di Giunta Municipale, al loro adeguamento in relazione alle variazioni monetari ed alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

Articolo 19
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento, dopo l'esame da parte dell'Organo Regionale di Controllo, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.
2. Dalla data di esecutività del presente regolamento cessa l'efficacia delle precedenti norme regolamentari in vigore.